

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II.

TITOLO I

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL POLO

ART. 1

(Indizione delle elezioni)

Le elezioni sono indette ogni tre anni dal Decano dei Professori Ordinari del Polo delle Scienze Umane e Sociali e sono disciplinate dal presente regolamento.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina a professore Ordinario; a parità di anzianità di ruolo, prevale l'età.

In caso di anticipata cessazione del Presidente, il Rettore provvede a convocare il Corpo Elettorale tra il 30° e il 60° giorno successivo alla data di cessazione.

ART. 2

(Decreto di indizione)

Il Decano indice le elezioni con decreto pubblicato all'albo del Polo e dell'Ateneo e nel Web del Polo e dell'Ateneo almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni e non oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente.

In ogni caso il decreto di indizione non può essere pubblicato prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Presidente.

Il decreto di indizione stabilisce le data delle tornate elettorali nonché lo svolgimento e l'orario delle votazioni che, di norma, si tengono in due giornate per ciascuna tornata.

Quando, in caso di mancata elezione, devono essere effettuate successive tornate di votazioni o quella relativa al ballottaggio, tra una tornata e l'altra deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore a cinque giorni.

ART. 3

(Elettorato attivo e passivo. Validità e quorum per l'elezione)

Il presidente viene eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno.

Il Corpo Elettorale è costituito dai componenti dei Consigli di Dipartimenti afferenti al Polo alla data di indizione delle elezioni.

Ciascuna votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Nelle prime due votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti.

Nella eventuale terza tornata di votazione si procede al ballottaggio tra i candidati che nella seconda tornata di votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e nel caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Si procede alle tornate successive ove, in ciascuna di quelle esperite, non sia stato conseguito il quorum previsto per l'elezione.

ART. 4
(Presentazione delle candidature)

La candidatura all'elezione per la carica di Presidente si presenta mediante dichiarazione sottoscritta alla presenza del Direttore del Polo ovvero suo delegato, che ne autentica la firma.

Insieme alla dichiarazione di candidatura è presentato anche il programma.

Le dichiarazioni di candidatura possono essere presentate a partire dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni ed entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla stessa data.

Ai fini dell'individuazione dell'ora di presentazione delle candidature nel giorno di scadenza fa fede l'ora apposta dal Direttore del Polo o suo delegato sulla dichiarazione di candidature presentata, la cui copia viene rilasciata alla persona presentatrice come ricevuta.

Il candidato che, al momento della scadenza del termine di cui sopra, si trovi in regime di tempo definito deve presentare anche alla dichiarazione con la quale si impegna, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della avvenuta elezione.

ART. 5
(Elenco dei candidati)

Entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, il Direttore del Polo trasmette la dichiarazione di candidatura alla Commissione Elettorale Centrale, costituita ai sensi del successivo art. 7, che, entro i successivi tre giorni procede alla verifica delle stesse, escludendo le candidature per le quali non siano state osservate condizioni, modalità, termini previsti dal presente regolamento.

L'elenco dei candidati, con la precisazione della qualifica accademica, della Facoltà e del Dipartimento di appartenenza, viene reso pubblico, a cura dell'Amministrazione del Polo, entro i successivi due giorni mediante affissione all'albo del Polo dell'Ateneo e nelle sedi della Presidenza di Facoltà, Strutture Dipartimentali, Centri Interdipartimentali, nonché sul sito web del polo.

L'elenco dei candidati resta affisso, durante tutto il tempo delle votazioni, nei locali dei Seggi Elettorali.

ART. 6
(Convocazione del Corpo Elettorale)

La convocazione del Corpo Elettorale avviene con la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni e del provvedimento del Decano di costituzione dei Seggi Elettorali.

L'amministrazione provvede, altresì, ad assicurare adeguata informazione circa il procedimento elettorale attraverso manifesti illustrativi ed eventualmente con altre forme ritenute idonee.

ART. 7
(Commissione Elettorale Centrale, Commissione Centrale di Scrutinio e Seggi Elettorali)

Entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, il Decano provvede a nominare, con proprio decreto, la Commissione Elettorale Centrale costituita da un professore ordinario con funzione di Presidente, un professore associato, un ricercatore e un funzionario di categoria non inferiore alla D.

Il Decano costituisce la Commissione Centrale di scrutinio composta da un professore ordinario con funzione di presidente, da un ricercatore e da due tra gli appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo.

Il Decano costituisce i Seggi Elettorali ciascuno composta da un professore ordinario, che svolge le funzioni di Presidente, da un professore associato o ricercatore, che svolge le funzioni di Vice Presidente, da uno appartenente alla categoria del personale tecnico-amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario.

In caso di necessità il Decano provvederà a nominare, con provvedimenti d'urgenza, i sostituti dei componenti resisi indisponibili.

ART. 8 **(Elenco degli elettori)**

L'elenco degli elettori in ordine alfabetico viene depositato presso l'Ufficio Affari Generali del Polo a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Ogni elettore può prendere visione e presentare ricorso alla Commissione Elettorale Centrale contro errori od omissioni entro i successivi cinque giorni.

La Commissione decide in via definitiva entro le successive quarantotto ore.

ART. 9 **(Operazioni di voto)**

Entro le ore 16,00 del giorno che precede le votazioni devono essere insediati i Seggi Elettorali per l'espletamento delle operazioni preliminari.

Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura della data del Seggio assicurandosi che nessuno possa accedervi.

Nei giorni fissati, il Presidente, prima di dichiarare aperta la seduta, ricostituisce il Seggio Elettorale e provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento della stessa.

Sono ammessi a votare gli elettori che presentino un documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli estremi del documento devono essere annotati dal Presidente o da uno dei componenti del Seggio nell'apposita colonna di identificazione della lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale. In mancanza di idoneo documento di identificazione un componente del Seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità con propria dichiarazione e firma nella suddetta colonna di identificazione.

Il Presidente o uno dei componenti del Seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta e una matita copiativa per l'espressione del voto che deve avvenire in una cabina che ne assicura la segretezza.

Il voto viene espresso con l'identificazione sulla scheda del cognome della persona candidata.

In caso di omonimia è necessario indicare anche il nome della persona candidata prescelta.

Espresso il voto, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al presidente o ad uno dei componenti del Seggio che provvede ad introdurla in un'apposita urna sigillata.

L'avvenuta votazione viene annotata nella colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore.

All'ora stabilita per la chiusura del Seggio, il Presidente ammette al voto gli elettori che si trovano ancora nella sala delle elezioni; sigilla l'urna e rinvia la votazione al giorno successivo ovvero la dichiara chiusa.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore liberamente scelto.

L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dall'Autorità Sanitaria.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona invalida.

Le operazioni elettorali sono pubbliche.

ART. 10
(Operazione di riscontro dopo la chiusura delle votazioni)

Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente del Seggio provvede all'apertura dell'urna procedendo al computo delle schede votate, dei votanti, delle schede vidimate e non utilizzate, di quelle annullate nel corso della votazione e di quelle non vidimate.

Tali dati devono risultare dal verbale delle operazioni elettorali del Seggio.

Il verbale, firmato da tutte le persone componenti del Seggio, unitamente al plico sigillato contenente le schede sopra indicate, è ritirato a cura dell'Amministrazione per la consegna alla Commissione Centrale di Scrutinio.

ART. 11
(Operazioni di scrutinio)

Alle ore 9.00 del giorno successivo alla chiusura delle votazioni, la Commissione Centrale di Scrutinio, ricevuti gli atti dei Seggi e constatata l'integrità dei plichi, verifica, per ciascun Seggio, che il numero delle schede corrisponda a quanto dichiarato nel verbale del Seggio stesso e le riunisce in un'unica urna.

Il Presidente procede alle operazioni di spoglio nel modo seguente: estrae dall'urna una scheda alla volta, pronuncia ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome della persona candidata votata assicurandosi che dei voti riportati da ciascun candidato venga presa nota contemporaneamente da due scrutatori su apposite tabelle.

La Commissione, ultimato lo spoglio, redige verbale di tutte le operazioni compiute.

Dal verbale risulta il numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti come sommatoria dei dati rilevati dai verbali dei Seggi, nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Le operazioni di scrutinio si protraggono per il tempo necessario al completamento delle stesse.

Il verbale, debitamente sottoscritto da tutte le persone componenti della Commissione Centrale di Scrutinio, unitamente a tutto il materiale elettorale, racchiuso in plichi sigillati e firmati da tutte le persone componenti, deve essere immediatamente consegnato ad un incaricato dell'Amministrazione per la successiva consegna alla Commissione Elettorale Centrale.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 12
(Adempimenti della Commissione Elettorale Centrale. Proclamazione dell'eletto)

La Commissione Elettorale Centrale si riunisce entro 48 ore dal ricevimento degli atti.

La Commissione Elettorale Centrale decide sulla validità delle schede contestate e si pronuncia in via definitiva sulla presentazione di eventuali ricorsi.

Sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione Centrale di Scrutinio, formula la graduatoria, verifica il raggiungimento del quorum previsto per l'elezione di un candidato e ne dà comunicazione al Decano.

Il Decano procede alla proclamazione dell'eletto.

In sede di ballottaggio, dopo aver deciso sulla validità delle schede contestate, prima di procedere alle altre operazioni, verifica il raggiungimento del quorum previsto per la validità dell'elezione.

Qualora, nelle prime due tornate elettorali, nessuno dei candidati raggiunga il quorum previsto per l'elezione, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad inviare gli atti all'Amministrazione del polo per gli adempimenti consequenziali.

Qualora, nella tornata di ballottaggio, non si raggiunga il quorum previsto per la validità della votazione, la Commissione ne dà immediata comunicazione al Decano.
La Commissione Elettorale Centrale redige verbale di tutte le operazioni.

ART. 13
(Decreto di nomina)

L'eletto è nominato con decreto del Rettore.